

LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 30-08-1994 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Disciplina dell' assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 35 del 31 agosto 1994

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI

ARTICOLO 21

Distretto

1. Il distretto è la struttura operativa mediante la quale l' Azienda per i servizi sanitari assicura una risposta coordinata e continuativa ai bisogni sanitari della popolazione.

2. Il distretto è centro di riferimento dei cittadini per tutti i servizi dell' Azienda per i servizi sanitari sede di integrazione dei servizi sanitari con quelli socio - assistenziali del territorio e può operare in modo coordinato con strutture private e di volontariato che offrano servizi sanitari e socio - assistenziali. A tal fine il suo ambito deve coincidere con quello del servizio sociale di base di cui all' articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni. Il distretto costituisce altresì la struttura idonea in cui si concretizza il rapporto con le associazioni di volontariato del territorio.

3. L' ambito territoriale di ciascun distretto è definito secondo i seguenti criteri:

- a) corrispondenza dell' area distrettuale a una popolazione di almeno quarantamila abitanti;
- b) coincidenza dell' area distrettuale con quella complessiva di una o più circoscrizioni comunali o di uno o più comuni.

All' ambito territoriale del distretto di area urbana possono essere aggregati **piccoli comuni** limitrofi per motivate ragioni di opportunità , legate alla presenza di vincoli o potenzialità socio - economiche, di viabilità e consolidata mobilità della popolazione.

4. E' consentita deroga al numero minimo degli abitanti previsti nel distretto intercomunale per particolari

situazioni identificabili in:

- a) realtà montane o rurali con particolare dispersione della popolazione;
- b) eccezionali e motivate esigenze organizzative anche legate all' afflusso turistico stagionale.

5. Sulla base dei criteri di cui ai commi 3 e 4 il Direttore generale di ciascuna Azienda per i servizi sanitari, entro centoventi giorni dall' attivazione della medesima, individua gli ambiti territoriali dei distretti nonché l' organizzazione e la localizzazione dei presidi per l' erogazione delle prestazioni, previo parere della Provincia e dei Comuni, da esprimersi entro trenta giorni, e trasmette il provvedimento all' approvazione della Giunta regionale.

6. Gli ambiti definiti ai sensi dei commi 3, 4 e 5 sostituiscono quelli determinati con il progetto obiettivo << Servizio sociale di base >> approvato dalla Giunta regionale in attuazione dell' articolo 22 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni. I Comuni interessati adeguano alla nuova articolazione territoriale le preesistenti convenzioni e modalità organizzative.

7. Il distretto, attraverso i propri operatori ed in particolare i medici ed i pediatri di base, analizza la domanda ed orienta la stessa garantendo continuità terapeutica, indipendentemente dai diversi luoghi di trattamento.

8. Il distretto assicura altresì il governo delle prescrizioni in materia di assistenza ospedaliera, assistenza extra ospedaliera, assistenza specialistica, assistenza protesica e termale, fungendo da centro ordinatore di spesa.

Le relative prestazioni vengono erogate in parte direttamente ed in parte da altre strutture, istituzioni e professionisti accreditati, in base a protocolli operativi emanati dal Direttore generale.

9. Il Direttore generale dell' Azienda per i servizi sanitari, sentito il Direttore sanitario, il Direttore amministrativo e ove presente il Coordinatore dei servizi sociali nomina con provvedimento motivato il responsabile del distretto individuandolo preferibilmente fra il personale dirigente dell' Azienda per i servizi sanitari medesima, ovvero dei servizi sociali di base. E' fatta salva la possibilità di ricorso al rapporto di lavoro di diritto privato di cui all' articolo 14, comma 5.

10. Il responsabile del distretto risponde al Direttore generale della gestione delle risorse assegnate e del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

11. I Comuni e le circoscrizioni di riferimento territoriale si rapportano con il distretto, ai fini della prospettazione dei bisogni socio - sanitari della popolazione, della valutazione dell' organizzazione dei servizi e delle allocazioni delle risorse, nella sede del comitato di coordinamento di cui all' articolo 20 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine il Comitato è integrato con la partecipazione dei Presidenti delle circoscrizioni facenti parte del distretto. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento del Comitato stesso con atto di indirizzo.